

consigliere D'Ambrosio, quale collaboratore della Presidenza della Repubblica. A prescindere dal contenuto della conversazione e dalla legittimità della pubblicazione, questione per la quale la Presidenza della Repubblica ha proposto ricorso davanti alla Corte Costituzionale, mi chiedo se detta pubblicazione sia stata legittima o abbia invece violato una precisa disposizione del Codice penale. In realtà, le registrazioni telefoniche costituiscono atti processuali coperti dal segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 del Codice di procedura penale e la loro pubblicazione è vietata dall'art. 114 di detto Codice, non solo finché permane il segreto, ma anche successivamente, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, e costituisce reato previsto e punito dall'art. 684 del Codice penale. Mi chiedo e vorrei fosse accertato, se la registrazione telefonica in questione fosse o meno coperta da segreto o se, comunque, la sua pubblicazione costituisse reato e se, in tal caso, la Procura della Repubblica competente proceda o meno per la sua punizione. Se può essere non facile accertare chi abbia trasmesso alla stampa l'atto che non doveva essere pubblicato, sono certamente noti gli organi di stampa su cui la pubblicazione è avvenuta. Da tempo segnalo che raramente si procede nel caso (sempre più frequente) di pubblicazione di atti coperti da segreto istruttorio, e questo è un preoccupante sintomo di un circuito di responsabilità che si instaura tra coloro che illecitamente divulgano la notizia e chi illecitamente la pubblica, circuito che spesso non viene denunciato e interrotto dagli uffici giudiziari cui spetterebbe l'esercizio dell'azione penale, divenendo in tal modo un circolo vizioso di impunità. La vicenda Procura di Palermo-Quirinale, per le implicazioni che comporta, mi auguro possa valere a far affrontare e risolvere da parte dei competenti organi giudiziari, amministrativi (ministeriali compresi) e legislativi un problema a mio avviso di notevole gravità.

*...a proposito di "affidamento dei minori":* Francesca Panuccio Dattola, **Figli di 'ndrangheta** (4)

La discussione avviata attraverso il commento di Fulvio Scaparro (Corriere, 5 settembre) all'articolo "I giudici sottraggono i figli alle famiglie di 'ndrangheta" dopo la decisione assunta dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria che ha allontanato da casa un figlio di 'ndrangheta sollecita una breve riflessione su una frontiera inedita aperta. Gli operatori del diritto che da anni lavorano nel settore minorile conoscono le difficoltà di una terra in cui l'affiliazione mafiosa è un vincolo familistico-tribale e in cui il pentitismo è ancora un fenomeno marginale. Chi incontra questi ragazzi, specie se adolescenti, comprende subito di trovarsi di fronte a un membro di un branco che è cresciuto senza conoscere alternative possibili. È indispensabile l'impegno di tutti per offrire una chance di vita diversa (un altro destino). Per scegliere occorre conoscere e spesso l'adolescente non ha altro contesto di riferimento che quello mafioso dove l'arroganza è legge e il pentirsi è segno di debolezza. Il lavoro del presidente e dei giudici istruttori inizia con un primo incontro con il giovane che si presenta in genere con sguardo sfidante in cui però può leggersi la paura per l'allontanamento dalla figura materna che lo copre e lo difende; chiede di restare dove è nella sua casa e adduce senza convinzione i motivi più vari

(4) Dal *Corriere della Sera*, 24 settembre 2012, p. 41.

dallo studio a una futura occupazione a un impegno in un'associazione di volontariato rintracciata nel circondario vicino. Quasi tutti dicono di volere finire gli studi, qualcuno vuole andare all'università e iscriversi a giurisprudenza, quasi nessuno dichiara di voler essere allontanato e comunque non c'è mai una parola negativa sulla famiglia allargata. Mentre i giudici onorari ascoltano i familiari, i servizi sociali devono svolgere indagini territoriali e ambientali al fine di individuare possibili nuclei parentali allargati cui affidare i figli o in caso di assenza nuclei residenti in un territorio non prossimo a quello in cui sta vivendo. Al termine di questa difficile istruttoria, raccolto il parere del curatore, il collegio procede ad assumere la decisione che può portare all'allontanamento. La fase più delicata è quella dell'esecuzione del provvedimento. Solo togliendo il ragazzo da un contesto mafioso è possibile inventarsi strade nuove immaginando percorsi alternativi. Il provvedimento è coraggioso ed è risposta di giustizia dovuta. Il collegio decidente è esposto a facili critiche da parte di chi non gradisce che vengano sottratte braccia a lavoro alla malavita organizzata e preferisce suscitare impopolarità intorno alla istituzione che ha dato vita al percorso alternativo. Questo provvedimento potrebbe essere il primo non di una prassi (non esiste nel diritto minorile in cui ogni caso è singolo), ma di scelte obbligate e finalizzate al reale interesse del minore. La decisione dovrebbe sollecitare il senso di responsabilità di quanti collaborano con i minori, perché questi figli speciali possano recuperare la vera libertà.